



Procedura aperta tramite piattaforma telematica SINTEL per l'

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI HELP DESK DI PRIMO LIVELLO, DELLA GESTIONE SOFTWARE E DELLA SICUREZZA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 4 "VENETO ORIENTALE".

GARA N.: 7416229



**DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA**

INDICE

| | |
|---|-----------|
| ART. 1 PREMESSE | 4 |
| ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI..... | 4 |
| 2. 1 DOCUMENTI DI GARA | 4 |
| 2.2 CHIARIMENTI | 4 |
| 2.3 COMUNICAZIONI | 5 |
| ART. 3 OGGETTO, VALORE DELL’APPALTO E COSTI DELLA MANODOPERA..... | 5 |
| ART. 4 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI..... | 5 |
| 4.1 DURATA | 5 |
| 4.2. OPZIONI E RINNOVI..... | 5 |
| ART 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 6 |
| ART. 6 REQUISITI GENERALI..... | 7 |
| ART. 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA..... | 7 |
| 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ | 7 |
| 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE | 8 |
| ART. 8 AVVALIMENTO..... | 9 |
| ART. 9 SUBAPPALTO | 10 |
| ART. 10 GARANZIA PROVVISORIA..... | 11 |
| ART. 11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC | 13 |
| ART. 12 GARA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE | 13 |
| ART. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO..... | 16 |

| | |
|---|-----------|
| ART. 14 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1 | 17 |
| 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE | 17 |
| 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO | 18 |
| 14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO | 20 |
| 14.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE | 20 |
| 14.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO..... | 21 |
| 14.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI | 22 |
| ART. 15 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA | 24 |
| ART. 16 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA | 25 |
| ART. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | 27 |
| 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA | 28 |
| 17.2 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA | 28 |
| ART. 18 COMMISSIONE GIUDICATRICE | 29 |
| ART. 19 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA..... | 29 |
| ART. 20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE | 31 |
| ART. 21 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO..... | 31 |
| ART. 22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 33 |
| ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... | 33 |
| ART. 24 NORME E CONDIZIONI FINALI | 34 |

ART. 1 PREMESSE

Con deliberazione n. 378 del 24 aprile 2019, questa Amministrazione ha deliberato di indire procedura di gara per i servizi di helpdesk e manutenzione parco hardware informatico aziendale e servizio di helpdesk di primo livello, della gestione software e della sicurezza delle postazioni di lavoro dell’Azienda n. 4 “Veneto Orientale”.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice).

La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (di seguito ARCA) della Regione Lombardia, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, come specificamente disciplinato al successivo art. 2 del presente disciplinare.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott. Maria Zanandrea, Direttore U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica.

ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2. 1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Capitolato speciale
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- DUVRI
- Protocollo di legalità di data 7 settembre 2015 sottoscritto dalla Regione Veneto disponibile sul sito www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito www.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet: www.aulss4.veneto.it/gare.

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti per mezzo della funzione “*Comunicazioni della procedura*” presente sulla piattaforma Sintel, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. In tal senso farà fede la data di ricezione della comunicazione a *Sintel*. Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: “*richiesta chiarimenti*”.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet www.aulss4.veneto.it/gare. Le risposte ai chiarimenti saranno altresì pubblicate su *SinTel*.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su *Sintel* “*Comunicazioni della procedura*”. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, l’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, o nel caso in cui la ditta legalmente non sia obbligata ad avere la pec, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo *email*.

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. È onere dei concorrenti visitare la piattaforma *Sintel* prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.

2.3 Comunicazioni

In generale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli offerenti avverranno, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, a mezzo di strumenti elettronici.

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di aggiudicazione o le esclusioni, avvengono esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema. Le comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma *Sintel* e avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti ai sensi del D. Lgs. 50/2016, nei confronti del concorrente.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, o nel caso in cui la ditta legalmente non sia obbligata ad avere la pec, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere comunicazioni dalla Ditte anche solo a mezzo *email*.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

ART. 3 OGGETTO, VALORE DELL’APPALTO E COSTI DELLA MANODOPERA

Oggetto del presente appalto è l’acquisizione dei servizi di helpdesk e manutenzione parco hardware informatico aziendale e servizio di helpdesk di primo livello, della gestione software e della sicurezza delle postazioni di lavoro dell’Azienda n. 4 “Veneto Orientale”, nelle modalità previste nell’allegato B) Capitolato di gara, parte integrante del presente disciplinare di gara.

Il valore triennale complessivo dell’appalto è di € **594.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., i costi annuali previsti per la manodopera dell’appalto sono pari ad € 128.000,00.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00/anno.

L’appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.

ART. 4 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data che sarà indicata in contratto.

4.2. Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo complessivo di € **198.000,00**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata alla scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, in ogni caso per un periodo non superiore a 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a complessivi **€ 792.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

ART 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-

associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-*bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-*ter*, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l’esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità di data 7 settembre 2015 sottoscritto dalla Regione Veneto disponibile sul sito www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita, costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

ART. 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- b) Iscrizione** nel Registro degli Operatori di Comunicazione, ai sensi della delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 e s.m.i., recante *"Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione"*

Per la comprova del requisito la stazione appaltante verificherà l'iscrizione mediante consultazione dell'elenco pubblico degli operatori iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione, reso disponibile ai sensi dell'art. 19 dell'Allegato A della delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., all'indirizzo <https://www.agcom.it/elenco-pubblico>.

7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio un servizio analogo a quello oggetto dell'appalto e svolto a favore di strutture pubbliche o private convenzionate al S.S.N. con almeno numero 2.500 utenti e con almeno tre sedi operative, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2016 - 2017 - 2018) di importo minimo, non inferiore a € 850.000,00 iva esclusa.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Codice, si precisa che i requisiti sopra riferiti vengono richiesti in considerazione della particolare complessità tecnico professionale e rilevanza socio sanitaria del servizio oggetto del presente appalto ed sono volti a garantire che il servizio venga svolto da operatori economici con un adeguata solidità economico finanziaria ed esperienza nel settore oggetto della gara.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o dell'avvio delle attività dell'operatore economico nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili;
- in caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante:
 - acquisizione d'ufficio da parte dell'Amministrazione delle certificazioni da parte delle pubbliche amministrazioni o enti pubblici, previa indicazione da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
- in caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante:
 - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all’iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al precedente **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente **punto 7.2 lett. b)** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all’iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al **precedente punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 7.2 lett. b), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 9 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del codice, una terna di subappaltatori, con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. In tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l’esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 10 GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, dovrà essere di importo pari a quello di seguito indicato:

| VALORE Importo triennale fissato a base d’asta (iva esclusa) | IMPORTO CAUZIONE PARI AL 2% |
|---|------------------------------------|
| € 594.000,00 | € 11.880,00 |

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Intesa San Paolo s.p.a. – IBAN IT 21 G030 6902 1261 0000 0046 050;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisipub/soggettinonlegittimati/Intermediari_non_a_bilitati.pdf
- www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva, segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 ed alle “*Istruzioni operative*” pubblicate sul sito dell’ANAC nella sezione “Contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

| Lotto | Codice identificativo gara (CIG) | Importo contributo |
|--------------|---|---------------------------|
| Lotto Unico | 788592030D | € 140,00 |

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

ART. 12 GARA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (di seguito ARCA) della Regione Lombardia, denominato “*Sintel*” (di seguito per brevità anche solo “*Sistema*” e/o “*Sintel*”), il cui accesso è consentito dall’apposito *link* presente sul profilo del committente, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute nel documento “*Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel*” (Allegato 5 al disciplinare di gara), parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione Telematica, la dotazione informatica necessaria per la

partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura (www.arca.regione.lombardia.it → Help → Guide e manuali → Operatore economico → Sintel → Guide per l’utilizzo della piattaforma Sintel).

Specifiche e dettagliate indicazioni sono, inoltre, contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori economici e nelle “Domande frequenti”, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.a. (ARCA).

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il *contact center* di ARCA S.p.A., telefonando al numero verde 800.116.738 ovvero scrivendo all’indirizzo *e-mail* supporto@arcalombardia.it.

Si evidenzia che, per la lettura della documentazione firmata digitalmente, è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’Elenco di cui all’art. 29 del D. Lgs. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it.



Per partecipare alla procedura di gara le Ditte interessate dovranno presentare, entro e non oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara a pena di esclusione, le proprie offerte collegandosi al sito internet www.arca.regione.lombardia.it, accedendo alla piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in oggetto, mediante l’utilizzo degli appositi campi di ricerca disponibili (si veda la sezione help → guide e manuali → operatore economico).

La presentazione dell’offerta, per il lotto di interesse, dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Sintel (step).

Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni

- i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara;
- ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel.

La fase i) da sola non concretizza invio dell’offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per il caricamento dei documenti, che possono ancora essere modificati da parte del concorrente medesimo.

La fase ii) concretizza, se completata, l’offerta in quanto i documenti sono stati caricati nell’area dedicata al concorrente e confermati tramite firma degli *hash*¹ riguardanti i singoli *file*. Con la sottoscrizione di tali codici *hash* il concorrente assume l’identità e paternità dei documenti inviati per l’offerta (di cui ha controllato l’integrità e leggibilità).

In particolare, il concorrente dovrà inviare, attraverso la funzionalità “*Invia offerta*”:

- a) la **Documentazione amministrativa**;
- b) la **Documentazione tecnica**;
- c) l’**Offerta economica**

Si precisa **che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in tale formato, salvo diverse indicazioni.**

Sintel consente al concorrente la predisposizione dell’offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato “*Invia offerta*”), attraverso il salvataggio dei dati e l’*upload* dei *file* richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l’invio dell’offerta completa e definitiva deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell’offerta.

Lo step 4 “*Firma digitale dell’offerta*” prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del “*Documento d’offerta*” generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo.

¹ L’*hash* è un codice che identifica inequivocabilmente l’identità di tali documenti.

La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione.

Si specifica infatti, che l’invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo *step* “*Riepilogo ed invio dell’offerta*” del percorso guidato “*Invia offerta*”, cliccando sulla funzione “*INVIA OFFERTA*” a conclusione del percorso di sottomissione.

Solamente con tale ultimo *step* l’offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; fino a questo *step* finale, i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che l’invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell’offerta.

Si specifica che si concretizza invio dell’offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dai percorsi “*Invia offerta*”. Tutti gli *step* del percorso “*Invia offerta*” devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell’offerta all’indirizzo *e-mail* indicato dall’operatore economico in fase di registrazione.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio, anche atteso che la Piattaforma Sintel non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo *step* “*INVIA OFFERTA*” sopra richiamato – presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale dello stesso, connettersi a Sintel con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale dello stesso, controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo *step* 5 “*Riepilogo ed invio dell’offerta*” del percorso guidato “*Invia offerta*”, ma prima dell’effettivo invio dell’offerta. È altresì possibile controllare detti documenti, successivamente l’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità “*Storia offerte*”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso del termine di presentazione dell’offerta. Si consiglia caldamente di eseguire tale controllo.

Si sottolinea che il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante.

L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente, alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su *Sintel* della documentazione che compone l’offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da *Sintel* per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso *Sintel* darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.

La presentazione dell’offerta mediante *Sintel*, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma *Sintel*, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità a carico dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”, la quale, in caso di ritardo o disagi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, che impedisca l’invio dell’offerta entro il previsto termine perentorio di scadenza, si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;
- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. Si precisa che l’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” non sarà responsabile per la mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

La documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta trasmesse dal concorrente a *Sintel* sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati “buste telematiche” amministrative, tecniche, economiche).

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l’impresa mandataria, o designata tale, ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.

In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a *Sintel* per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato all’Allegato 5 al presente disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma *Sintel*”.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l’offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.

ART. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di ogni altra dichiarazione allegata e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 14 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA –

Step 1

Al primo *step* del percorso guidato “*Invia offerta*”, con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a Sistema, nell’apposito campo “*Documentazione amministrativa 1*”, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione amministrativa 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate rispettivamente “Documentazione amministrativa 2” e “Documentazione amministrativa 3, ecc):

14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione firmata digitalmente ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, (utilizzare il *fac-simile*, Allegato 1 – Modello domanda di partecipazione, predisposto dalla Stazione appaltante) contenente:

- gli estremi di identificazione della Ditta concorrente (compreso numero di partita IVA/Codice Fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese), iscrizioni Inps e Inail, dimensione aziendale, Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per le verifiche di regolarità fiscale
- le generalità complete del firmatario (titolare o legale rappresentante o institore o procuratore);
- l’indicazione del lotto cui la ditta intende partecipare;
- la dichiarazione di accettazione che tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di aggiudicazione, di esclusione, ecc, avvengano esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema tramite la piattaforma Sintel;
- la dichiarazione di accettazione che le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato dall’impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo e dalle consorziate esecutrici.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione i documenti di seguito indicati:

- a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all’originale della procura.

La domanda di partecipazione può essere presentata anche mediante copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005).

14.2 Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, scaricando il documento direttamente dal sito del ministero.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
- 5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
- 6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «• » ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità di cui all’art. 7.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.2 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, (utilizzare il *fac-simile*, Allegato 2 – Modello dichiarazioni integrative DGUE), predisposto dalla Stazione appaltante, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett.f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il protocollo di legalità di data 7 settembre 2015 sottoscritto dalla Regione Veneto disponibile sul sito www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

6. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, indicando il Tribunale che li ha rilasciati, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- ✓ **PASSOE** di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
L’operatore economico potrà essere, quindi, verificato mediante tale sistema. La mancata produzione del documento non costituirà causa di esclusione. Si precisa che la scansione del PASSOE non dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal procuratore munito dei poteri necessari e dovrà essere contenuta nella busta telematica “Documentazione amministrativa”.
- ✓ documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata **dichiarazione di impegno** di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice:

- ✓ copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
- ✓ ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
- ✓ dichiarazione trattamento dei dati personali, mediante compilazione del modello denominato “*trattamento dati personali*” (Allegato 3);
- ✓ ricevuta di pagamento (preferibilmente mediante modello F23/F24 telematico) di una marca da bollo da € 16,00. In alternativa potrà essere caricata la scansione della marca da bollo invalidata oppure della ricevuta di pagamento mediante rivendite autorizzate (tabaccherie, poste, etc.). In caso di versamento del tributo mediante la compilazione del modulo F23/F24 i dati sono i seguenti: Codice Ente T6F - Codice Tributo 456T - Causale RP;

14.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata o atto pubblico, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento e le parti di fornitura che verranno eseguite dalle singole Ditte;
- la procura relativa conferita a chi legalmente rappresenta l’impresa Capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19, 19 *bis* e 47 del D.P.R. n. 445/2000; delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni di referente del consorzio, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al consorzio;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- specifica dichiarazione sottoscritta digitalmente da tutte le imprese che intendono riunirsi;
- l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

In caso di avvalimento devono essere presentati i documenti (firmati digitalmente) previsti dall’art. 89 del D. lgs 50/2016 e s.m.i..

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Per quanto ivi non indicato si rimanda all’Allegato 5 - Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel al presente Disciplinare.

Si precisa, altresì, che, qualora l’operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nell’Allegato 7 - Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel del presente Disciplinare.

ART. 15 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Allo step 2 “*Offerta tecnica*” del percorso guidato “*Invia offerta*”, il concorrente dovrà operare a Sistema allegando, nell’apposito campo “*Documentazione tecnica 1*”, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i documenti di seguito elencati, a pena di esclusione (Nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione tecnica 1” non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione tecnica 2”, “Documentazione tecnica 3”, ecc.):

Deve essere predisposta una relazione contenente la proposta tecnico-organizzativa con la descrizione completa e dettagliata degli elementi oggetto del servizio e che, alla luce dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, dovrà essere articolata nei capitoli di seguito indicati. La relazione tecnica, non superiore alla lunghezza di 40 facciate, accompagnata da apposito indice analitico, dovrà essere redatta in lingua italiana. La relazione dovrà essere numerata progressivamente su ogni pagina e contenere:

a) Progettazione del servizio e organizzazione prevista:

Il concorrente dovrà descrivere il servizio in termini di processi operativi e risorse, sedi, logistica a supporto, strumenti adottati; dovrà indicare l’organizzazione prevista per l’erogazione del servizio e per le modalità organizzative adottate, al fine di garantire la tempestività degli interventi. Dovrà inoltre descrivere le soluzioni organizzative e tecniche adottate per la sicurezza e la continuità operativa delle infrastrutture e delle piattaforme utilizzate per l’erogazione dei servizi.

b) Reportistica prevista per la verifica degli S.L.A.

Il concorrente dovrà indicare gli strumenti di monitoraggio e la reportistica prevista per la verifica degli SLA ed eventuali contenuti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti, nonché dovrà illustrare il layout proposto per la reportistica, fornendo esempi e modalità di accesso.

c) Risorse previste per l’erogazione del servizio e sedi

Il concorrente dovrà indicare le competenze tecnologiche del personale previsto per l’erogazione del servizio, comprovate da certificati tecnici validi alla data di presentazione dell’offerta ed esperienze nell’erogazione di servizi similari, formazione già acquisita e processi di formazione garantiti nel corso dell’appalto.

Con particolare riferimento al personale impiegato, dovrà essere indicato il n. e la qualifica, nonché il livello di specializzazione di tutto il personale impiegato dell’appalto. La documentazione dovrà essere corredata dal curriculum vitae di ciascuno di essi. Dovranno essere indicate le modalità di gestione del personale atte a contrastare il fenomeno del turn over.

Tutti i documenti inseriti nelle buste amministrativa/e e tecnica/che **non devono contenere riferimenti economici all’offerta** contenuta nella busta C) **pena l’esclusione dalla procedura di gara.**

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato speciale, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

L’offerta tecnica costituirà parte integrante del contratto da stipularsi all’esito dell’eventuale aggiudicazione.

L’offerta tecnica redatta in lingua italiana deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 14.1.

ART. 16 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Allo step 3 “*Offerta economica*” del percorso guidato “*Invia offerta*”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema, formulando e presentando una Offerta economica per il lotto cui intende partecipare.

Il concorrente a pena di esclusione, dovrà compilare ed allegare negli appositi campi predisposti nel sistema (“Documentazione economica 1”, “Documentazione economica 2”, etc.), in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati. Nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione economica 1” non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione economica 2”, “Documentazione economica 3”, ecc..

In particolare si chiede di compilare il modello denominato “*schema di offerta economica*” (Allegato 4) compilando il modello nel quale viene richiesto di indicare la fornitura dei suddetti serviz. dovranno essere indicati separatamente e dovranno comprendere altresì le seguenti voci:

- a) il prezzo mensile omnicomprensivo del servizio di helpdesk da remoto ed on-site espresso in euro i.v.a. esclusa;
- b) il prezzo mensile per la manutenzione del singolo nas e server (indipendentemente da marca, modello e vetustà del sistema) espresso in euro i.v.a. esclusa
- c) la somma annuale del servizio espresso in euro i.v.a. esclusa.

Lo schema predisposto dovrà essere completato con tutti i dati della ditta, nonché riportare tutti i dati espressamente richiesti dalla normativa in vigore.

NELL’OFFERTA ECONOMICA DOVRANNO ESSERE INDICATI:

- i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
- i costi relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, che dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.

L’offerta deve recare un numero di cifre decimali dopo la virgola non superiore a due; in caso contrario saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

L’operatore economico viene **ESCLUSO** se l’offerta economica:

- contiene riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare;
- è espressa in modo indeterminato o fa riferimento ad altre offerte proprie o di altri;
- è plurima o alternativa;
- è parziale (riferita a parti del servizio oggetto del presente appalto);
- non è stata formulata autonomamente;
- non contiene l’indicazione dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 14.1

Sono inammissibili le offerte economiche che, per singolo lotto, indichino un costo triennale superiore a quello posto a base d’asta

Resta inteso che l’importo complessivo triennale da indicarsi nello schema di offerta, non potrà essere pari o superiore, **a pena di esclusione**, al valore complessivo triennale dell’appalto, di € 594.000,00.

I prezzi si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal presente Disciplinare e dagli atti di gara allo stesso allegati.

La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare la gara nell’ipotesi in cui, all’esito della valutazione tecnica, permanga una sola offerta.

La presenza di prezzi od informazioni economico-finanziarie in buste diverse dalla Busta C, comporterà l’esclusione dalla gara.

Il concorrente, infine, dovrà formulare l’offerta economica indicando, il valore totale dell’offerta in base alle indicazioni sotto riportate:

- a) indicare a Sistema, nell’apposito campo **“Offerta economica”**, l’importo complessivo triennale **come indicato nello schema di offerta economica (Allegato 4)**;
- b) sottoscrivere digitalmente i prezzi indicati a Sistema tramite la sottoscrizione del Documento d’offerta generato da Sintel (*step 4 del percorso “Invia offerta”*);

Qualora la Stazione Appaltante rilevi una discordanza tra l’importo complessivo offerto inserito in piattaforma e l’importo indicato della tabella di sintesi dell’offerta economica, l’offerta verrà esclusa se ritenuta equivoca e non certa.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio il documento *“Offerta economica”* generato da Sintel e il modello di offerta economica (Allegato 4), pena l’esclusione dovranno essere sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità di cui all’Allegato 5 (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda) secondo le seguenti modalità:

- *in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento;*
- *in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria;*
- *in caso di Consorzio costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte;*
- *in caso di Consorzio già costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo.*

Firma digitale dei prezzi offerti - Step 4



Ai fini della firma dei dati caricati nello spazio dedicato al concorrente e descritti ai precedenti paragrafi ma non ancora sottoscritti e ai fini, quindi, dell’invio e della presentazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, il concorrente dovrà, allo step 4 del percorso *“Invia offerta”*:

- 1) scaricare dalla schermata a Sistema denominata *“Firma digitale dell’offerta”*, il documento d’offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte (tra cui i codici *hash* in precedenza descritti, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);

- 2) sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato pdf riepilogativo dell’offerta. La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicitato nel richiamato Allegato 5;
- 3) allegare a Sistema il documento d’offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell’offerta.

Si rammenta che il pdf d’offerta di cui al precedente punto 2) costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d’esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della commissione e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l’esclusione, per difetto di sottoscrizione, essere sottoscritto:

- in caso di R.T.I o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell’offerta: dal legale rappresentate o persona munita da comprovati poteri di firma;
- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall’impresa raggruppanda/consorzianda).

Riepilogo ed invio dell’offerta – Step 5



Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo l’invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte del Seggio di gara.

ART. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

| TIPOLOGIA OFFERTA | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | 70 |
| Offerta economica | 30 |
| TOTALE | 100 |

17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

| PARAMETRI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE |
|---|--------------------------------|
| Progettazione del servizio e organizzazione prevista | 28 |
| Reportistica prevista per la verifica degli S.L.A. | 14 |
| Risorse previste per l’erogazione del servizio e sedi | 28 |

Saranno ritenute non idonee le ditte che abbiano offerto un servizio non conforme alle caratteristiche stabilite nel capitolato speciale o che in sede di valutazione qualitativa abbiano ottenuto un punteggio complessivo inferiore a 43/70 e quindi non verranno ammesse alla riparametrazione e alla successiva apertura delle offerte economiche.

Qualora la Ditta con il miglior punteggio complessivo di qualità non consegua il punteggio massimo di 70 punti, si procederà alla riparametrazione del punteggio qualitativo assegnando 70 punti a tale offerta e punteggio direttamente proporzionale alle altre offerte applicando la seguente formula

$$\text{Punteggio qualità offerta considerata} = \frac{70 \times \text{punteggio assegnato}}{\text{miglior punteggio assegnato}}$$

17.2 Metodo per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

Il punteggio di 30 punti assegnato al prezzo verrà attribuito alla ditta concorrente che avrà presentato l’offerta economica più bassa e, alle offerte economiche delle altre concorrenti, punteggi inversamente proporzionali, mediante l’applicazione della “Formula Non Lineare”, prevista in Sintel, di seguito indicata, precisando che il coefficiente che verrà utilizzato per il calcolo della voce “alfa” è lo 0,10:

2.8 Formula Non lineare

La formula da applicare è la seguente:

$$PE_i = PE_{max} \left(\frac{R_i}{R_{best}} \right)^\alpha$$

dove:

PE_i = punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente i-esimo;

PE_{max} = punteggio economico massimo assegnabile;

R_i = Valore (ribasso/rialzo) offerto dal concorrente i-esimo;

R_{best} = Valore (ribasso/rialzo) dell’offerta più conveniente;

α = coefficiente > 0.

Saranno escluse dalla prosecuzione della gara le ditte la cui offerta riporti un importo totale triennale, IVA esclusa, superiore alla base d’asta.

La fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa, avendo totalizzato il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto.

ART. 18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata con deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari (min. 3 max 5) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammesse a seguito dell’apertura dei “pliche” telematiche e del controllo della regolarità della documentazione amministrativa e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

Si precisa che, per ragioni di praticità nella profilazione dei componenti, la Commissione accederà alla piattaforma Sintel per l’esercizio delle proprie funzioni mediante le credenziali del RUP o degli utenti delegati.

ART. 19 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Come già anticipato all’art. 12 del presente disciplinare, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D. Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata.

In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate.

In seduta riservata, previa comunicazione della data di svolgimento tramite la sezione “Comunicazioni Procedura”, il Seggio di Gara costituito dal RUP o da un suo delegato e da due testimoni, procederà:

1. alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
2. all’apertura della “busta telematica” contenente la “Documentazione amministrativa”;
3. ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara, fermi restando i casi di ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un’ulteriore attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, per il tramite del c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, formalizzando l’esito di tale verifica attraverso apposita comunicazione che verrà inviata via PEC a tutte le Ditte concorrenti.

Delle operazioni suddette il Seggio di gara redigerà relativo verbale che verrà inviato ai concorrenti tramite l’area “Comunicazioni procedura”. La comunicazione tramite l’area “Comunicazioni procedura” è valida agli effetti di cui all’art. 29, comma 2 e all’art. 76 del D.

Lgs 50/2016. Il verbale stesso sarà pubblicato anche sul profilo del committente.

Successivamente, solamente per le ditte ammesse, la commissione giudicatrice, nominata secondo le modalità di cui al precedente articolo 18 “*Commissione giudicatrice*”, procederà, in una o più sedute riservate, all’apertura della “BUSTA telematica 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA”, alle valutazioni delle offerte tecniche presentate e all’attribuzione dei punteggi relativi alla qualità, redigendo i relativi verbali.

Successivamente in data che sarà comunicata ai concorrenti all’interno dell’area “*Comunicazioni procedura*”, la commissione giudicatrice procederà, tramite Piattaforma:

- alla riparametrazione dei punteggi qualitativi, secondo la previsione di cui all’art.17.1 del presente Disciplinare;
- all’apertura delle “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”;
- all’assegnazione dei punteggi relativi al prezzo secondo la previsione di cui all’art.17.2 del presente disciplinare;
- a formulare la graduatoria finale secondo il punteggio complessivo ottenuto dai concorrenti (dato dalla somma tra il punteggio assegnato alla qualità e il punteggio assegnato al prezzo). In caso di parità di due o più offerte si procederà ad effettuare Gara di miglioria, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e come di seguito meglio illustrato;
- ad individuare le offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
- a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta.

Delle operazioni suddette la/le Commissione/i giudicatrice/i redigerà relativo verbale che verrà inviato ai concorrenti tramite l’area “*Comunicazioni procedura*”. La comunicazione tramite l’area “*Comunicazioni procedura*” è valida agli effetti di cui all’art. 29 co. 2 e all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016. Il verbale stesso sarà pubblicato anche sul profilo del committente.

All’esito delle predette operazioni il Sistema consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio attribuito a ciascun concorrente.

Attraverso il Sistema, inoltre, è data evidenza della soglia di anomalia per l’individuazione di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

Effettuata con esito positivo la verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente basse a seguito del procedimento disciplinato dal successivo art. 20, la Stazione Appaltante procederà con l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, che sarà successivamente comunicata ai concorrenti all’interno dell’area “*Comunicazioni procedura*” ed avrà valenza legale ai sensi dell’art 76 del D. Lgs 50/2016.

Infine, l’esito della procedura verrà pubblicato anche sul profilo del committente, secondo le modalità e con gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

Il provvedimento di aggiudicazione verrà comunicato ai concorrenti all’interno dell’area “*Comunicazioni procedura*” e tale comunicazione avrà valenza legale ai sensi dell’art 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Contestualmente saranno trasmessi nella medesima area, anche i verbali delle sedute riservate della commissione di aggiudicazione relativi alle valutazione delle offerte tecniche.

Gara di miglioria

In sede di seduta pubblica, saranno ammesse offerte al ribasso, formulate da parte di coloro che hanno il potere di impegnare legalmente la Ditta, o loro delegati. In caso di delega, è sufficiente delega scritta su carta intestata dell’Azienda, con fotocopia del documento di identità del delegante. Si procederà al ribasso anche in presenza di uno solo dei rappresentanti delle Ditte aventi parità di punteggio. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà al sorteggio, in seduta pubblica, tra le offerte risultate prime “a pari merito”.

ART. 20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.

ART. 21 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, nel lotto di riferimento, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.

Prima dell’aggiudicazione, in attesa dell’istituzione della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici di cui all’art. 81 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice e si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti sotto il profilo economico e/o organizzativo le offerte presentate.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario, ovvero si verifichino le ipotesi in cui è ammessa l’esecuzione del contratto in via d’urgenza.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in una delle forme di cui all’art. 32, comma 14, del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00 (IVA inclusa). La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrante, prima dell’inizio della prestazione.

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri, come previsto dall’art. 30 del capitolato speciale.

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati – RGPD), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si provvede all’informativa facendo presente che:

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali forniti saranno trattati per le seguenti finalità:

- Eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l’esecuzione del contratto a Sue specifiche richieste;
- Adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
- Gestire l’eventuale contenzioso;
- Gestire l’eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore.

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali forniti verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso.

Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento di quanto richiesto in adempimento degli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all’impossibilità per l’Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.

Categorie dei destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- istituti di credito;
- professionisti o società di servizi che operino per conto dell’ Azienda;
- avvocati e consulenti legali;
- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
- Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell’amministrazione di tali procedure).

Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale

I dati personali forniti non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.

Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 RGPD.

Diritti degli interessati

L’interessato ha il diritto (*artt. 15 -22 del RGPD*) di chiedere all’Azienda di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Azienda nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto.

L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

L’interessato potrà esercitare i diritti sopra indicati inviando un’e-mail all’indirizzo privacy@aulss4.veneto.it.

L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del RGPD, all’autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).

Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali forniti è l’**Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale**.

Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del RGPD, nella persona dell’avv. Pierluigi Cervato dello Studio Cervato Law & Business di Padova, indirizzo email: rpd_ssrveneto@cervato.it

ART. 24 NORME E CONDIZIONI FINALI

La formulazione dell’offerta è impegnativa per la Ditta, mentre non obbliga in alcun modo la Stazione Appaltante all’assegnazione del servizio.

L’Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale” si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure di rinviare i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che le Ditte invitate possano vantare diritti o pretese di sorta.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente richiamata o contenuta nel presente Disciplinare di Gara, nel Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Alla presente procedura di affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al vigente Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale.